

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 5 marzo 2014 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana” (Ordinanza n. 157)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 - serie generale - del giorno 11 marzo 2014 è stata pubblicata l’
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 5 marzo 2014 recante “Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo
dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana” (Ordinanza n. 157).

All’art. 11 l’Ordinanza prevede che, in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli
eventi alluvionali, i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei Comuni individuati
dal Commissario Delegato, titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche
parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
**hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per sei mesi delle rate
di mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.**

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche informano i mutuatari, almeno
mediante avviso in filiale e sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a
30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il **31 maggio 2014**.

Sarà possibile richiedere la sospensione per **6 (sei) mesi dell’addebito**:

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all’operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si
allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della
Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la
loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l’opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere
versati dall’impresa mutuataria in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta:**

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).